

XVIII legislatura

## **Le indennità di funzione degli amministratori locali**

Il riordino della disciplina ai sensi del testo unificato (NT2) adottato dalla Commissione Affari costituzionali per gli AA.SS. 2310, 2266, 2361, 2245, 2346 e 2393

febbraio 2022  
n. 503



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

## **Le indennità di funzione degli amministratori locali**

Il riordino della disciplina ai sensi del testo unificato (NT2) adottato dalla Commissione Affari costituzionali per gli AA.SS. 2310, 2266, 2361, 2245, 2346 e 2393

febbraio 2022  
n. 503

a cura di: *Luigi Fucito* (Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali) e *Maria Frati*



## INDICE

INTRODUZIONE .....	7
Articolo 1 ( <i>Disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali</i> ).....	9
Articolo 2 ( <i>Permessi a favore dei consiglieri provinciali</i> ).....	13
Articolo 3 ( <i>Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci</i> ).....	15
Articolo 4 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	19



## INTRODUZIONE

Presso la Commissione Affari costituzionali è in corso l'esame congiunto, in sede redigente, dei seguenti disegni di legge, di iniziativa parlamentare, in materia di *status* giuridico ed economico degli amministratori locali:

- A.S.2310, d'iniziativa dei senatori Zanda ed altri ("Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci");
- A.S. 2266, d'iniziativa del sen La Russa ("Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni");
- A.S. 2361, d'iniziativa dei senatori Salvini ed altri ("Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci");
- A.S.2245, d'iniziativa della senatrice Tiraboschi e del sen. Mallegni ("Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco");
- A.S. 2346, d'iniziativa dei senatori Comincini ed altri ("Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali");
- A.S. 2393, d'iniziativa dei senatori Pagano ed altri ("Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci")

Il presente *Dossier* prende a riferimento il **testo unificato** dei richiamati AA.SS. (**nuovo testo 2**) adottato dalla Commissione Affari costituzionali nel corso della seduta del 19 gennaio scorso, che costituisce il testo base per il prosieguo dell'esame iniziative legislative.

Esso si compone di 4 articoli recanti disposizioni in materia di indennità di funzione degli amministratori locali (articolo 1), di diritto di assentarsi dal posto di lavoro (art.2), di riconoscimento degli oneri previdenziali e retribuiti (art.3) e di copertura finanziaria (articolo 4).





**Articolo 1**  
***(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali)***

L'**articolo 1** apporta modificazioni alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) in materia di **indennità dei sindaci e degli amministratori locali**.

**Le disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali, di cui all'art. 1, commi 583-587, della legge di bilancio per il 2022**

I commi 583-587 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 hanno determinato l'incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario come effetto della loro parametrizzazione al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024.

Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti.

Nello specifico, il comma 583 ha previsto che - a decorrere dal 2024 - l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni secondo le percentuali determinate dal medesimo comma 583<sup>1</sup>. Il trattamento dei presidenti delle Regioni è attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato-Regioni con le delibere del [30 ottobre 2012](#) e [6 dicembre 2012, n. 235](#), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Il comma 584 prevede che l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci sia adottato in misura graduale per il 2022 e 2023. Per la prima applicazione si dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al comma 583.

Il comma 585 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto disposto dai commi precedenti, con l'applicazione delle percentuali vigenti

---

<sup>1</sup> Le percentuali sono definite in relazione alla popolazione dei Comuni risultante dall'ultimo censimento ufficiale come segue: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

Il comma 586 provvede, a titolo di concorso, alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Tale concorso è posto a carico del fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (istituito al fine di coprire l'incremento dell'indennità dei sindaci dei piccoli Comuni), la cui dotazione è conseguentemente incrementata.

Il comma 587 demanda la ripartizione del predetto fondo tra i Comuni interessati a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Stabilisce altresì che il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla scheda di lettura contenuta alle pagine 1048-1057 del [Vol. III](#) del Dossier relativo alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, a cura dei Servizi Studi del Senato e della Camera.

In particolare, l'articolo in esame:

- eleva **dal 22 al 23 per cento** del trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 583, lett. *h*), della legge n. 234 del 2021. L'indennità di detti sindaci passa pertanto da 3.036 a 3.174 euro (comma 1, lett. *a*), n. 1);
- eleva **dal 16 al 20 per cento** del trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 583, lett. *i*), della legge n. 234 del 2021. L'indennità di detti sindaci passa pertanto da 2.208 a 2.760 euro (comma 1, lett. *a*), n. 2);
- modifica il **regime di prima applicazione dell'indennità di funzione** di cui al comma 583, in relazione agli anni 2022 e 2023. Mentre, infatti, il vigente art. 1, comma 584, della legge n. 234 del 2021 dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 "delle misure indicate al medesimo comma 583", la disposizione in esame prevede che le percentuali del 45 per cento nell'anno 2022 e del 68 per cento nell'anno 2023 siano calcolate in rapporto alla "**differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 583**" (comma 1, lett. *b*));
- all'art. 1, comma 585, della legge n. 234 del 2021: **i)** estende ai **presidenti** e agli **assessori delle Unioni di Comuni** il diritto all'adeguamento della relativa indennità di funzione a quella del corrispondente sindaco, diritto che il vigente comma 585 riconosce ai vicesindaci, agli assessori ed ai

presidenti dei consigli comunali; **ii)** attribuisce **ai Comuni** che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale **facoltà** - nell'ambito della loro autonomia statutaria e regolamentare nonché delle risorse ad essi attribuite - di **adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali**. Dispone altresì che, a decorrere dall'anno 2022, ai **gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali** cessi di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (comma 1, lett. *c*)).

L'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) - per esigenze di coordinamento della finanza pubblica - ha rideterminato in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, taluni emolumenti, tra i quali le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali e provinciali (art. 1, comma 54, lett. *b*)).

- all'art. 1, comma 586, della legge n. 234 del 2021, prevede un **maggiore incremento del fondo** di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585. In particolare, le risorse sono elevate: **da 100 a 124 milioni di euro per l'anno 2022, da 150 a 181 milioni di euro per l'anno 2023 e da 220 a 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024** (comma 1, lett. *d*)).

L'art. 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo destinato a concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Tale incremento - ai sensi del medesimo art. 57-*quater*, comma 1 - è stabilito fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La dotazione del fondo, originariamente determinata in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è stata successivamente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583 (indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario), 584 e 585 (indennità di funzione da corrispondere

ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali) del medesimo art. 1 della legge n. 234 del 2021.

Il fondo è ripartito tra i Comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

## **Articolo 2** *(Permessi a favore dei consiglieri provinciali)*

**L'articolo 2** estende ai **consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dal posto di lavoro** per un massimo di 24 ore lavorative al mese.

Tale disposizione è introdotta mediante novella all'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

In particolare, i consiglieri provinciali sono aggiunti alle altre tipologie di amministratori locali ai quali la disposizione del TUEL già riconosce la possibilità di fruire del permesso di assenza dal lavoro per un massimo di 24 ore al mese: i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra Enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Si ricorda che il permesso di assenza dal lavoro è elevato a 48 ore per i sindaci, i presidenti delle Province, i sindaci metropolitani, i presidenti delle Comunità montane, i presidenti dei consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Ai sensi del medesimo art. 79, comma 4, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese si aggiunge "ai permessi di cui ai precedenti commi", vale a dire al diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento (art. 79, comma 1). Al riguardo, si evidenzia che la formulazione dell'art. 79, comma 1, già include i componenti dei consigli provinciali.

La disposizione in esame non contempla il riferimento ai consiglieri delle Città metropolitane, enti di area vasta alla stregua delle Province.

*Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

Si segnala inoltre che la carica di consigliere provinciale (così come quella di consigliere metropolitano), essendo attribuita in esito ad elezioni di secondo grado, in cui possono essere eleggibili esclusivamente consiglieri comunali o sindaci di comuni, può coincidere con altra carica in riferimento alla quale sia già prevista la fruizione del permesso di assenza dal lavoro, che parrebbe aggiungersi a quella disciplinata dal presente articolo.

*Si valuti anche sotto tale profilo l'opportunità di un approfondimento.*



### Articolo 3

#### *(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci)*

L'**articolo 3** prevede che i **Comuni** presso i quali i **giovani sindaci** espletano il loro mandato si facciano carico degli **oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi** connessi al mandato medesimo.

Il **comma 1** dispone il versamento alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, di una **cifra forfettaria annuale** in favore dei **sindaci** che soddisfino simultaneamente i seguenti requisiti: **i)** al momento dell'elezione abbiano un'età **inferiore ai 35 anni**; **ii)** non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL).

Il versamento alla Gestione separata è effettuato **da parte dell'amministrazione locale** presso cui i sindaci (che rispondono ai predetti requisiti) espletano il mandato elettorale.

La cifra forfettaria annuale è versata, per quote mensili, per il periodo di durata del mandato elettorale ed è determinata nella misura minima disciplinata dal comma 29, secondo periodo, del medesimo art. 2 della legge n. 335 del 1995.

Si applicano le aliquote contributive previste per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate.

L'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per determinati soggetti, l'obbligo di iscrizione ad una apposita [Gestione separata](#), presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Tra le figure tenute alla iscrizione alla Gestione separata sono presenti: i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa; i collaboratori coordinati e continuativi; i venditori a domicilio (cd. "porta a porta")<sup>2</sup>.

L'art. 2, comma 29, primo periodo, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

La misura del contributo è stata elevata con successivi provvedimenti. In particolare, l'art. 45 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha previsto il raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

---

<sup>2</sup> In particolare, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 fa riferimento a: soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986 (si ricorda che i redditi da lavoro autonomo sono disciplinati, nel testo successivo alla riforma del 2004, dall'art. 53); titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico; incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge n. 426 del 1971. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Il medesimo art. 2, comma 29, secondo periodo, prevede che i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, maturino il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.

Con [circolare n. 12 del 5 febbraio 2021](#), l'INPS ha comunicato le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. In particolare, ha fissato le aliquote contributive, previdenziali e assicurative dovute da collaboratori e figure assimilate, nonché da liberi professionisti.

Sebbene il comma 1 in commento rinvii alla misura minima disciplinata dal comma 29 "secondo periodo", da quanto appena illustrato il richiamo andrebbe operato al "primo periodo" del comma 29. *Si valuti un approfondimento in proposito.*

L'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame è costituito dai sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore ai 35 anni e che: i) non siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita (ai quali si applica il regime di cui all'art. 86, comma 1, del TUEL); ii) ovvero, pur non essendo lavoratori dipendenti, non siano già iscritti ad altre forme pensionistiche (ai quali si applica il regime di cui all'art. 86, comma 2, del TUEL).

Infatti, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni in commento i soggetti già ricompresi nelle fattispecie lavorative:

- di cui all'art. 86, commi 1, del TUEL, vale a dire i sindaci (unitamente ad altre categorie di amministratori locali) che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del TUEL medesimo. Per essi, lo stesso art. 86, comma 1, prevede che l'amministrazione locale si faccia carico del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro;
- di cui all'articolo 86, commi 2, del TUEL, vale a dire gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, per i quali l'amministrazione locale provvede - a copertura degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi - al pagamento, alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico, di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Il medesimo comma 2 dispone che con decreto interministeriale siano stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto interministeriale del 25 maggio 2001, recante "Determinazione delle quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali".

**Il comma 2 incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, destinando tali ulteriori**



risorse al rimborso del maggior onere derivante ai Comuni dall'applicazione del comma 1.

Le suddette risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

*Si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini del riparto delle risorse in questione, la previa acquisizione dell'intesa, anziché del parere, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in uniformità a quanto già previsto dalla normativa vigente (art. 57-quater, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2019 e art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021) per il riparto del fondo in cui tali risorse vanno a confluire.*

Come già ricordato, l'art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo destinato a concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Tale incremento - ai sensi del medesimo art. 57-quater, comma 1 - è stabilito fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La dotazione del fondo, originariamente determinata in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è stata successivamente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583 (indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario), 584 e 585 (indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali) del medesimo art. 1 della legge n. 234 del 2021 (si veda, al riguardo, la illustrazione dell'articolo 1).

Il fondo è ripartito tra i Comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.



**Articolo 4**  
*(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 4** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in **24 milioni di euro nell'anno 2022, 36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.**

Dispone altresì che alla copertura dei suddetti oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.